

Per la storia costituzionale

PIERANGELO SCHIERA

1. Nel 1970 pubblicavo per Vita e Pensiero, la casa editrice dell'Università Cattolica di Milano, una raccolta di saggi di Otto Brunner, col titolo – delineato anche grazie all'aiuto di Cinzio Violante – *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, traducendo l'originale brunneriano *Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte* (Brunner 2000²). Rimarchevole l'accoppiamento di "sociale" e "costituzionale", ma anche il fatto che proprio grazie a tale accostamento, la storia costituzionale potesse apparire nuova. Si trattava già, per me, di un'acquisizione importante, di un passo innanzi rispetto all'altra traduzione che avevo, nello stesso anno, appena fatto: quella del volume di storia della storiografia costituzionale tedesca nell'Ottocento di Ernst-Wolfgang Böckenförde (Böckenförde 1970). Qui mi aveva colpito soprattutto la differenza intrinseca tra *Verfassung* e *Konstitution* su cui l'Autore organizzava la sua ricostruzione.

Da allora ho molto lavorato sopra queste due angolature, cercando il più possibile di integrarle¹. Probabilmente allargai,

per troppa fretta e ignoranza, il significato che la distinzione appena richiamata aveva avuto – ed aveva e ancora variamente ha – nella storia del diritto e nella dottrina dello Stato tedesca; ma sta di fatto che per un bel po' quella sottolineatura funzionò: per me come per altri. Quanto alla dimensione sociale, mi è sempre parso che proprio in tale carattere risiedesse la materialità della costituzione, rispetto alla sua pura forma: dove il "sociale" mi sembrava – e ancora mi sembra – essenzialmente consistere nel momento comunicativo (cioè anche, e prima di tutto in campo politico, "dottrinario") che in ogni costituzione si deve individuare, se se ne vuole cogliere sia l'origine (come risultato e somma di istanze dottrinarie storicamente elaborate e consolidate quanto a valori e norme di comportamento collettivo) che la destinazione (come vincolo, appunto, di concordia e di impegno comune – fraternità-solidarietà, oltre che eguaglianza e libertà! – tra membri della stessa comunità, in base a valori e norme originarie). Dalla contrapposizione così

intesa tra costituzione in senso materiale e formale provai a dedurre un criterio anche storiografico, attribuendo il titolo di storia "costituzionale" a quella ricerca che (incluso ovviamente anche la parte formale) fosse capace di occuparsi, storiograficamente, della costituzione, in senso materiale, di "unità politiche" determinate.

2. Dall'uso di quest'ultimo termine – ma lo si poteva intuire forse già dal riferimento a Brunner e a Böckenförde – si capisce che il quadro di riferimento in cui inserivo il discorso sulla costituzione era di impronta anche schmittiana. Occorre far attenzione: allora in Italia Schmitt lo conosceva, un po', solo Gianfranco Miglio, mentre in Germania egli era già alla base – di nuovo – di linee di ricerca che mi parevano – ed erano, e sono ancora – molto moderne: da Otto Brunner, appunto, a Reinhard Koselleck, da Ernst Forsthoff a Roman Schnur. La traduzione dei principali saggi di Schmitt nelle *Categorie del politico* (titolo prettamente migliano) sarebbe stata del 1972 (Schmitt 1972), ma ogni riferimento schmittiano è sempre valso per me in questa prospettiva più ampia e anche decisamente alternativa, rispetto alla fortuna strettamente politologica – in senso sia realistico che rivoluzionario – del grande giurista tedesco, e anche un po' nazista.

Io credo di essere stato, in questo, allievo fedele di Gianfranco Miglio, il quale – se pure non ha prodotto alcuna ricerca monografica integrale di storia costituzionale, optando anzi, alla fine, per una scienza capace di cogliere e dettare "regolarità" nella politica, intesa quest'ultima nella sua unità come nella sua multiformità (Miglio

1988)² – ha compiuto un percorso scientifico e accademico estremamente complesso e interessante: dalla storia delle dottrine politiche alla storia delle istituzioni, dalla storia delle relazioni internazionali alla scienza politica. Un'esperienza che egli ha anche potuto riversare nel piano di studi della Facoltà di Scienze politiche, attraverso la riforma da lui suggerita, insieme a Maranini, alla fine degli anni '60.

Un blocco confuso di emozioni, dunque, che fin da subito ho battezzato, nella mia stessa ricerca, come storia costituzionale, riprendendo un termine antico della tradizione storiografica anche italiana, ma con l'intento di aprire qualche nuova pista, in particolare guardando a esperienze di ricerca che nei primi anni '70, in Italia, erano un poco neglette: quelle tedesche. Perciò accettai, nel 1975, l'invito di Paolo Prodi di trasferirmi da Bologna a Trento, ove egli aveva appena fondato l'Istituto storico italo-germanico. Là, insieme, e insieme anche a Giuliana Nobili, altra allieva di Miglio, congiurammo tra noi l'intenzione di contrastare, da quel piccolissimo avamposto, la gran moda dilagante, specialmente in Italia, della storia sociale delle "Annales".

Non sarebbero cose da dire in pubblico queste, però effettivamente andò un po' così (Nobili Schiera 2007), anche se, naturalmente, alle radici delle "Annales", e anche su per i rami, c'erano storici, come Bloch e Febvre ma anche altri, che – nonostante loro stessi e la loro antipatia per la *Verfassungsgeschichte* di marca hintziana o brunneriana – starebbero benissimo nella mia genealogia di storia costituzionale.

3. Ecco allora due prime considerazioni conclusive sulle mie idee intorno a quest'ultima. Da una parte una storia costituzionale pluri-disciplinare. Dall'altra una storia costituzionale assolutamente pluri-temporale. Ciò consente, in un senso, di evitare la gabbia di una storia a stampo esclusivamente – o anche solo prevalentemente – giuridico; nell'altro, di evitare l'obbligo di una storia esclusivamente – o troppo – determinata dalla "costituzione" (carta costituzionale) come modalità tecnica, storicamente assai condizionata e dunque transeunte, non strutturale, di organizzazione del potere. Il rischio alternativo può essere, ovviamente, di stabilire parametri troppo morbidi e laschi, cosicché si finirebbe col ricadere in una storia etico-politica di stampo tardo-idealistico.

Per contrastare tale rischio, vorrei dare una pennellata ulteriore alla mia prospettiva. Si tratta di una sensazione, per me, molto seria, se è vero che essa si estende dal mio primissimo interesse di ricerca (quello per la concezione amministrativa dello Stato)³ a uno degli ultimi di questi tempi (quello per dimensione storica – teorica e pratica – ma anche attuale e immediatamente futura di una scienza del diritto amministrativo o anche dell'amministrazione tout-court. Schiera 2010). Dietro ciò sta naturalmente, di nuovo, Gianfranco Miglio, il quale, senza dubbio, è stato il primo – in Italia e non solo – a dotare la storia amministrativa di uno statuto per l'appunto costituzionale (anche grazie alla sua consuetudine con il tuttora poco conosciuto Lorenz von Stein e con i suoi e i miei cameralisti. Miglio 1957b; 1988). Va ricordato che Miglio contribuì a fondare, nel 1959, insieme a Feliciano Benvenuti, l'ISAP, tuttora in vita sotto la direzione di Ettore Rotelli il quale,

tra l'altro, negli ultimi tempi, si va sempre più qualificando anche come storico costituzionale di punta (Rotelli 2005; 2008). Ma, non contento, nel 1961 Miglio fondò, sempre a Milano, la FISA, dove sempre Giuliana Nobili (che aveva iniziato proprio all'ISAP la sua attività di ausiliaria della scienza storica) ha offerto per anni un servizio bibliografico di storia dell'amministrazione (Nobili 1964-1967) che in realtà fu, fin da allora, la migliore introduzione – a livello internazionale – alla storia costituzionale, tant'è vero che su di essa si basò la fortunata operazione – da classificare a mio avviso come la prima reale promozione italiana di storia costituzionale del secondo dopoguerra – dello *Stato moderno* di Rotelli-Schiera (1971-1974). Sugli "Annali FISA", Miglio ha anche pubblicato un paio di contributi metodologici sulla storia dell'amministrazione che ancor oggi mi sembrano non abbastanza noti ai più giovani e troppo poco utilizzati⁴.

4. Dunque: centralità del fenomeno amministrativo nella storia dello Stato moderno, in particolare, ma anche, più in generale, nella storia costituzionale europea in età medievale, moderna e contemporanea.

Sinteticamente, direi, a partire dalla lunga e ampia esperienza della Ragoni di Stato (Schiera 1996), fino alla surroga che progressivamente, già nel corso del XIX secolo, il diritto amministrativo – ma anche le altre scienze dell'amministrazione (tra cui vanno sicuramente annoverate, almeno tra '800 e '900, anche quelle fiscal-tributarie, a base giuridica, economica, statistica e sociologica) – è venuto esercitando rispetto al diritto costituzionale, assumendo

egemonia crescente sull'intero spettro del diritto pubblico.

A me pare che la preminente tonalità amministrativa della storia costituzionale europea, in età medievale moderna e contemporanea, abbia significato una progressiva messa in opera di tecnologia politica, che è poi ciò che ha finora caratterizzato l'Occidente rispetto alle altre grandi aree di civiltà del mondo (Weber 1920-1921)⁵. Essa è stata la risposta dinamica ai problemi organizzativi di quelle "società" particolari (Grossi 2003) che sono emerse in Occidente dalla riuscita fusione (concrezione?) di elementi classici, cristiani e germanici. Diritto, teologia e senso del potere (mi riferisco all'intraducibile *Herrschaft* dell'esperienza storico-costituzionale tedesca) hanno concorso a creare, sotto forme anche diverse, un tipo di convivenza tra uomini basata su disciplina e consapevolezza, in vista della regolazione razionale degli esiti collettivi e sociali dei comportamenti individuali. Fin dal medioevo, ciò si tradusse in quella che ho chiamato "costituzionale conflittualità" (Schiera 2006), marca primigenia di quella particolare melancolia dell'uomo occidentale che coinvolge anche la politica e che Luigi Lacchè ha gentilmente ripreso nella bella espressione di «melancolia costituzionale» (Lacchè 2008, p. 10).

Alla base di ciò sta forse il timore per il caso d'eccezione, a cui l'amministrazione risponde con procedure e istituzioni tranquillizzanti, sebbene alla fine esse pure inevitabilmente radicate nell'eccezionalità, com'è stato sempre il caso delle molteplici figure commissariali che si sono succedute e si succedono (fino alle equivoche *Authorities* su cui si articola la *governance* dei nostri giorni) nello svolgimento dell'esperienza amministrativo-costituzionale di cui sto parlando.

5. Mi fermerei qua, se non fosse per una bella serie di esempi, lungo quasi un millennio – che è anche il periodo della storia costituzionale dell'Occidente, come ci è venuto mostrando il già citato Paolo Prodi con la sua straordinaria sequenza di volumi: dalla sovranità, al giuramento, alla giustizia, al mercato⁶. Esempi che, secondo gli svariati stili metaforici delle diverse epoche, illustrano la molteplicità delle funzioni che progressivamente ha acquistato la politica – partendo dalla "piazza" (foro esterno) ma in perenne connessione con la "coscienza" (foro interno) individuale – attraverso i diversi supporti istituzionali che l'hanno espressa. Dalla Chiesa all'Impero, dal Comune alla Signoria, dai Principati territoriali allo Stato moderno, passando attraverso il denominatore comune della persistente tendenza verso il cosiddetto "governo misto".

Così è utile riandare, ad esempio, a Giovanni di Salisbury e alla sua metafora del corpo umano, di cui il monarca è come il dottore, o anche a quella dell'arpa, di cui il monarca deve temperare le corde, anche sostituendo quelle rotte o stonate. Come non è superfluo neppure l'ormai abusato rinvio al grande affresco del *Buon governo* del Lorenzetti a Siena. Ma ecco due esempi meno consueti, entrambi gravitanti nel quadro, che ho già richiamato, della Ragion di Stato.

Il ritratto del privato politico cristiano è un'operetta dedicata dal Malvezzi (Malvezzi 1635) a quei protagonisti dell'amministrazione che erano già ai suoi tempi i ministri. Per lui l'Olivares è "architetto" del regno di Spagna:

A fabricare una casa vi concorrono mille artefici: ella consiste... di legni, di ferro, di pietre, di calce e d'arena; ma non basta che siano insieme

tutte le materie che la fabbricano perché sia una casa, e benché ciascheduna materia fosse per se stessa ben digerita, non per questo ammassata formerebbe altro che una confusione. Ci vuole un architetto che, unitele nel suo intelletto, le concocia, le regeneri e che, levando la forma delle parti, produca quella del misto che non sia né solo pietra, né solo calce, né solo legno, né solo ferro, né tutte queste cose insieme, ma una casa, la quale consiste in una certa armonia che è l'anima di quelle cose che non hanno l'anima. Così... è la mole d'una monarchia, nella formazione e mantenimento della quale concorrono infiniti ministri, e benché ciascheduno di loro operasse bene il suo officio, non però formerebbe altro che una confusione se non vi fosse un architetto solo, nel cervello del quale tutte insieme fermentate, perdessero la propria forma e acquistassero quella del tutto.

Più prosaico e "amministrativo" è il secondo esempio, tratto dalla didascalica dedica che l'«Humilissimo et obientissimo Servitore et Vassallo I^o. Pietro Ghisl(ie)ri» fa al Papa in una *Descrizione esattissima della Romagna fatta a papa Sisto Quinto* (Ghislieri 1990), nella sua qualità di Presidente della Romagna, in un momento in cui «si sonno sommamente alterate le cose sue...». L'elenco dei particolari da conoscere è vastissimo:

Perché si tratta de' confini suoi, de' fiumi, delle valli notabili, della lunghezza, larghezza, circonferenza, situazione, del valore et essenza de' Vescovadi, et molte cose aspettanti a materia ecclesiastica. Dopo de' signori feudatari, giurisdizioni et castelli loro. Ancora delle città della Provincia, del abbondanza loro, delle cose appartenenti al vitto humano. Di che habbiano vantaggio, di che carestia. Dopo della inclinazione et qualità de' popoli, delle fattioni loro, delle aderentie a Principi convicini, delle pericolose famiglie de contadini per essere in numero sin 800 in un parentado...

Per arrivare, alla fine dell'elenco, alla «bona vicinanza delli Principi convici-

ni...». Il tutto in un'ottica di elementare praticità:

Niuna cosa a giudizio mio porta seco facilità maggiore nel poter far bene le deliberationi delle attioni che giornalmente occorrono alla vita nostra, che l'intendere et perfettamente conoscere quelle cose sopra le quali si ha da deliberare. Né questo lo conseguiscono se non quelli ch'hanno esatta et chiara notizia di quelli accidenti et parte che conducono alla cognizione del tutto; il che molto giova nella private attioni, dove si tratta dell'interesse di persone particolari; ma molto maggiormente et senza nessuna comparatione fa maravigliosi effetti in un Principe grande per essenza et opinione et tale quale è la Santità Vostra, dalla quale i suoi Popoli aspettano anco nelli loro privati interessi paterna cura della vita et facoltà loro, né si acquietarono di quelle ragioni verissime, che un Principe grande non debbe mirare et haver cura di cose minime e basse, ma solo a quelle che riguardano il bene et util pubblico.

6. Non ci sono commenti da fare, tranne forse ricordare che nell'*Iconologia* del Ripa (Ripa 1988), la "Ragione di Stato" viene descritta così: «Donna armata di Corazza, Elmo e Scimitarra. Sotto l'armatura portarà una traversina di colore turchino ricamata tutta di occhi, e di orecchie...». Il Ripa ne dà un giudizio negativo: non si tratta d'altro che della «... gelosia, che tiene del suo dominio, che per tutto vuol haver occhi, & orecchie di spie, per poter meglio guidare i suoi disegni, & gl'altri troncane». Ma la descrizione si attaglia a meraviglia anche ad una versione virtuosa della ragion di Stato, quale potrebbe essere appunto l'attenzione del sovrano per i "privati interessi" e la sua cura per le "cose minime e basse". È sufficiente pensare all'enorme mole di attività amministrativa che deve stare tra il modello metaforico del Malvezzi e il resoconto del

Ghislieri per apprezzare le interpretazioni più recenti che sono state date della ragion di Stato, come insieme pragmatico di tecniche di governo e di pratiche amministrative, come base cioè del primo apparire e funzionamento dello Stato moderno⁷. Senza quell'enorme impegno, quotidiano e tuttavia perenne, non potrebbe sussistere costituzione alcuna. Stein aveva parlato della *Verwaltung come lebendige Verfassung*; Lacchè le attribuisce il carattere, più adatto ai tempi nostri, di "logica strutturante" della costituzione medesima. In entrambi i casi, si vuol dire che anche il "pensiero" costituzionale – compresa la corrispondente storiografia – deve tener conto del fenomeno amministrativo, se vuole operare al livello giusto, che è quello della comprensione e descrizione dei diversi fattori che concorrono a determinare la costituzione di ogni unità politica. Lo si vede particolarmente bene nell'esperienza storico-costituzionale inglese: proprio quella che, sulle ali della potente ideologia vittoriana della *whig interpretation of history*, ha a lungo negato l'esistenza del fattore amministrativo, in una *constitution* interpretata soltanto e ipostaticamente come *rule of law*⁸. È la prova dell'acuta osservazione di Fioravanti, secondo cui "quando un pensiero diviene dottrina può diventare fattore costituzionale" e corrisponde a ciò che prima osservavo a proposito dell'esperienza accademica e scientifica di Miglio – e un poco anche mia⁹ – nel senso che dottrine e istituzioni politiche concorrono a pari titolo, grazie anche alle rispettive "contaminazioni" a "fare" storia costituzionale. Ma andrei più in là. Non occorre che le istituzioni di cui trattasi – e tanto meno le dottrine – siano in quanto tali già "politiche" (cioè relative ad aspetti compiutamente consolidati della

vita politica) per poter divenire fattori costituzionali; l'importante è che istituzioni e dottrine, anche di altra natura (ad esempio morale, economica, estetica, artistica) acquisiscano, in un certo tempo e spazio, una loro "politicalità" per divenire rilevanti in termini costituzionali. Si potrebbe addirittura rovesciare il ragionamento e dire che quando una dottrina o un'istituzione è riscontrabile come fattore costituzionale (nel senso che concorre a determinare la costituzione di una determinata unità politica), in tal caso essa acquisisce politicalità anche se, per suo conto, essa attiene ad altro ambito di esplicazione: morale, religioso, estetico, sociologico e via dicendo.

Ma per tornare al "pensiero" costituzionale – che è certamente fattore costituzionale –, a proposito del dialogo di Sir Giorgio Cornewall Lewis *Qual è la miglior forma di governo?*, Luigi Luzzatti scriveva nella sua *Prefazione*:

La quale scienza (la filosofia politica), al pari delle discipline naturali, è trattata in Inghilterra col metodo sperimentale, che imprigiona i voli delle accese fantasie nel chiuso vallo della storia e della realtà delle cose. Quindi questa maniera di studi acquista per noi una fondamentale importanza, perché può contribuire a correggere una grave malattia del nostro ingegno, la quale consiste nell'affermare con impeto subitaneo alcune formule supreme, senza curarsi delle minute e pazienti analisi e di quelle lucide dimostrazioni che sole valgono ad accrescere veramente il patrimonio della scienza. Quando l'intuito del pensiero si sostituisce alla pacata serenità dell'esame, avviene di frequente che accanto alle verità che si indovinano si accompagni anche una folla di errori, i quali, proclamati come dogmi, malagevolmente poi si combattono. A noi, improvvisatori nella poesia, piace pur esserlo nelle scienze sociali, e non v'è forse un sol francese o italiano il quale non creda sinceramente di aver scoperta la vera formula per riordinare su nuove e salde basi l'edificio dello Stato, e troppo spesso si ab-

bandona la chimica per seguire l'alchimia della politica [Luzzatti 1886]¹⁰.

Da leggere nella stessa linea mi pare la bellissima definizione della costituzione inglese data da Pasquale Villari:

Così è nata quella costituzione la quale, se non ha, come le istituzioni latine, un principio generale che la informi e la domini; è però un sistema di poteri e di diritti, talmente bilanciati e concordi fra loro, che si tengono stretti ed uniti, come se fossero venuti d'un getto solo, e fanno veramente un sol corpo. La vita sociale e politica cammina insieme colla più ampia libertà individuale; e così l'Inghilterra s'è trovata lungamente alla testa della civiltà, ed è la più ferma e costante sostenitrice di quelle libertà moderne, che furono in gran parte sua conquista, e saranno in eterno sua gloria [Villari 1861, pp. 46-47].

7. Mi piacerebbe dunque ripetere – tornando al mio punto di partenza – che solo una storia che unisca la considerazione di una costituzione formale (alla francese) con il cammino della società (all'inglese) può essere storia costituzionale. Potrei anche aggiungere che, appunto, l'amministrazione è sempre stata, nei secoli, il passaggio obbligato per avvicinare le forme di dominio ai bisogni dei soggetti (e al loro consenso). Ma tutto ciò non mi basta più. C'è bisogno di andar oltre, recuperando il detto abusato che ogni storia è storia del presente. Perché un modo di far storia sia storicamente legittimato, occorre che esso sia utile al suo tempo. Perciò i moduli storiografici devono mutare: non per moda o per perfezionamento cognitivo, ma per necessità di rispondere a sempre nuove questioni. Così è anche per la storia costituzionale, in un tempo poi in cui proprio il concetto e il significato di "costituzione" è così in

bilico. Riprendendo una definizione schmittiana per bocca di Maurizio Fioravanti, se costituzione è "composizione in unità di una pluralità di forze storicamente agenti e anche confliggenti", allora una storia costituzionale odierna deve essere capace di attuare questa dinamica rispetto ai problemi di oggi. L'allargamento del mondo e l'ampliamento dei soggetti di storia, combinato con l'inaspettata e sorprendente globalizzazione comunicativa, hanno reso più che mai funzionale la geniale intuizione di Carl Schmitt della sintesi emergenza-dittatura come fonte ultima della decisione. Ma questa è solo la metà visibile della luna; l'altra metà contiene forse un'altra declinazione del binomio emergenza-decisione: invece che alla dittatura quest'altra strada interpretativa conduce – mi pare – alla "solidarietà", insistendo più sulla partecipazione orizzontale e corale della Gente che sull'efficienza verticale e solistica dei Principi, vecchi o nuovi che siano.

Se riuscissimo a sottrarre la solidarietà al dominio dell'emergenza negativa..., se riuscissimo a staccarla dalla sua immanente associazione con la disgrazia..., se infine riuscissimo a fare del caso d'eccezione, se non la norma, almeno una variabile accettabile dell'esistenza..., allora potremmo forse fare un uso "buono" di Carl Schmitt e della sua dottrina dell' "amicus-hostis". Ma secondo lui, naturalmente – come opportunamente notava Luca Cobbe – non si tratterebbe altro che di una nuova fase di "neutralizzazione e spoliticizzazione", con conseguente spinta alla ricerca di un nuovo punto di decisiva incidenza decisionale, sotto forma conflittuale. Non riesco più a ricordare dove, però mi pare che Otto Brunner sia stato il primo a notare che la famosa coppia concettuale di Schmitt con-

sta appunto di due termini e sarebbe errato costruire solo su uno di essi una "scienza" davvero "politica". Ha ragione Luca Scuccimarra a ricordare che unità politica e pluralità conflittuale sono i due poli di un'unica tensione, la quale abbisogna sempre di uniformarsi ai due fattori costituzionali che ne fanno la struttura: il tempo ma anche lo spazio.

C'è la guerra e il conflitto, ma c'è anche la pace e la concordia: come già ammoniva mirabilmente Ambrogio Lorenzetti, sia pure effigiando la sua Pace in una posa inequivocabilmente melancolica! Cioè eternamente in bilico e anche in dubbio, colle armi certo poste sotto i piedi ma anche sempre pronte a essere reindossate. Anche Martin Loughlin – come molti altri – ha messo quell'icona in copertina (sia prima che quarta) del suo volume su *The Idea of Public Law*, confessando di essere alla ricerca di una risposta nuova – a base storica – alla vecchia domanda *what is public law?* (Loughlin 2003). A mio avviso la solidarietà potrebbe essere un punto di vista sintetico e dinamico dei quattro che Francesco Benigno ha proposto come classici di ogni storia costituzionale: quello dei diritti dell'uomo (a favore del cittadino), quello dei diritti della maggioranza (in considerazione anche delle minoranze), quello della partecipazione politica (in funzione della decisione), quello del *jus gentium* (verso le *new entries* nel villaggio globale).

Facendo pernio sul concetto di solidarietà, una volta rivisitato in modo da lavarlo dalle troppe vernici ideologiche che l'hanno ricoperto (stavo per dire imbrattato) durante gli ultimi due secoli, si potrebbe a mio avviso tentare il cammino verso una nuova storia costituzionale, oltre che forse verso una nuova "costituzione". Da antico giuri-

sta fallito, il mio rispetto verso il diritto è invece troppo grande per sperare che – per quella stessa via e magari proprio per virtù interpretativa, come suggeriscono Luciani e Troper, ma prima di loro autorevolmente Tullio Ascarelli¹¹ – una nuova impostazione "solidaristica" della storia costituzionale possa giovare a rivivificare lo stesso diritto costituzionale.

Bibliografia testi citati

- T. Ascarelli
[1955] *Saggi di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè;
- N. Bobbio
[1969] *L'itinerario di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, vol. I, Milano, Giuffrè, pp. LXXXVII ss.;
[1977] *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, Edizioni di Comunità;
- E.W. Böckenförde
[1970] *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo XIX. Problematologia e modelli dell'epoca*, Milano, Giuffrè;
- F. Borkenau, H. Grossmann, A. Negri
[1978] *Manifattura, società borghese, ideologia*, Roma, Savelli;
- G. Borrelli
[1993a] *Ragion di Stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernità politica*, Bologna, il Mulino;
[1993b] *Non far novità. Alle radici della cultura italiana della conservazione politica*, Napoli, Bibliopolis;
- O. Brunner
[1983] *Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano, Giuffrè;
[2000²] *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, Vita e Pensiero;
- J.W. Burrow
[1981] *Liberal Descent. Victorian Historians and the English Past*, Cambridge, Cambridge University Press;
- H. Butterfield
[1944] *The Englishman and his History*, Cambridge, Cambridge University Press;

Schiera

S. Cassese

- [1995] *La ricezione di Dicey in Italia e in Francia. Contributo allo studio del mito dell'amministrazione senza diritto amministrativo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, pp. 107-131;

G. Cornewall Lewis

- [1996] *Qual è la miglior forma di governo?*, Palermo, Sellerio;

J.C.L.S. De Sismondi

- [1996] *Storia delle Repubbliche italiane*, Torino, Bollati Boringhieri;

R. Koselleck

- [1972] *Critica illuministica e crisi della società borghese*, Bologna, il Mulino;

G.P. Ghislieri

- [1990] *Descrizione della Romagna*, a cura di A.G. Luciani, Rimini, Ghigi;

P. Grossi

- [1998] *Le aporie dell'assolutismo giuridico (Ripensare, oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli)*, in P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, pp. 323-382;

- [2003] *Dalla società di società alla insularità dello Stato fra medioevo ed età moderna*, Napoli, Istituto universitario Suor Orsola Benincasa;

O. Hintze

- [1980] *Stato e società*, Bologna, Zanichelli;

Th. Hobbes

- [1960] *A Dialogue between a philosopher and a student of the Common Laws of England / G. W. Leibniz, Specimen quaestionum philosophicarum x iure collectarum – De casibus perplexis – Doctrina conditionum – De legum interpretatione*, con uno studio introduttivo di T. Ascarelli, Milano, Giuffrè;

L. Lacchè

- [2008] *La Costituzione italiana e il Buongoverno*, in «Giornale di Storia costituzionale», 16, pp. 5-10;

M. Loughlin

- [2003] *The Idea of Public Law*, New York, Oxford University Press;

L. Luzzatti

- [1886] *Prefazione*, in «Biblioteca di scienze politiche» di A. Bruni, vol. II, Torino, UTE;

V. Malvezzi

- [1635] *Il ritratto del privato politico cristiano*, Venezia;

G. Miglio

- [1957a] *Le origini della scienza dell'amministrazione*, Milano,

Giuffrè;

- [1957b] Lorenz Jacob von Stein, Milano, Giuffrè;

- [1960] *Osservazioni metodologiche intorno alla ricerca storica in materia politica*, in *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 369-374;

- [1962] *Gli studi di storia amministrativa. Gli aspetti amministrativi dell'unificazione nazionale*, Ibidem, pp. 275-402;

- [1964a] *Premesse ad una metodologia della storia amministrativa*, Ibidem, pp. 403-418;

- [1964b] *La classificazione storica delle attività amministrative. Istruzioni per i collaboratori della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa*, Ibidem, pp. 419-445;

- [1981] *Genesi e trasformazioni del termine-concetto 'Stato'*, Milano, Vita e Pensiero;

- [1988] *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, 2 voll., Milano, Giuffrè;

- [2007] *Genesi e trasformazioni del termine-concetto 'Stato'*, a cura di P. Schiera, Brescia, Morcelliana;

G. Nobili

- [1964-1967] (a cura di), *Bibliografia periodica sistematica internazionale di storia amministrativa*, in «Annali della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa», I (1964) pp. 579-856; II (1965), pp. 853-1090; III (1966) pp. 541-574; IV (1967) pp. 759-958;

G. Nobili Schiera

- [2007] *È esistita una storiografia italo-tedesca?*, in *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, a cura di A. Prosperi, P. Schiera, G. Zarri, Bologna, il Mulino, pp. 535-544;

G. Oestreich

- [1989] *Filosofia e costituzione dello Stato moderno*, Napoli, Bibliopolis;

J.G.A. Pocock

- [1987] *The Ancient Constitution and the Feudal Law. English Historical Thought in the 17th Century. A Reissue with a Retrospect*, Cambridge, Cambridge University Press;

P. Prodi

- [1982] *Il sovrano pontefice*, Bologna, il Mulino;

- [1992] *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, il Mulino;

- [2000] *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino;

- [2009] *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna, il Mulino;

C. Ripa

- [1988] *Iconologia*, edizione pratica a cura di P. Buscaroli con

- prefazione di M. Praz, vol. II, Torino, Fogola, pp. 139-140;
- E. Rotelli
[2005] *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, il Mulino;
- [2008] *Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna, il Mulino;
- E. Rotelli, P. Schiera
[1971-1974] (a cura di), *Lo Stato moderno*, 3 voll., Bologna, il Mulino;
- P. Schiera
[1968] *Dall'arte di governo alle scienze dello Stato. Il cameralismo e l'assolutismo tedesco*, Milano, Giuffrè;
- [1980] *La concezione amministrativa dello Stato in Germania 1550-1750*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. IV: *L'età moderna*, tomo I, Torino, UTET, pp. 363-442;
- [1986] (a cura di), *Società e corpi. Scritti di Lamprecht, Gierke, Maitland, Bloch, Lousse, Oestreich, Auerbach*, Napoli, Bibliopolis;
- [1996] (a cura di), *Ragion di Stato e ragioni dello Stato*, Roma, L'officina tipografica;
- [2006] *Il Buongoverno "melancolico" di Ambrogio Lorenzetti e la "costituzionale faziosità" della città*, in «Scienza & Politica», 34, pp. 93-108;
- [2010] *Die gemeineuropäische Geschichte des Verwaltungsrechts als Grundstruktur des modernen Konstitutionalismus*, in A. von Bogdandy, P.M. Huber, S. Cassese (hrsg.), *Handbuch Ius Publicum Europaeum*, vol. III, di prossima pubblicazione presso C. F. Müller Verlag Heidelberg;
- P. Schiera, M. Ricciardi
[2008] *Per una storia delle dottrine: "Scienza & Politica"*, in R. Gherardi, S. Testoni-Binetti (a cura di), *La storia delle dottrine politiche e le Riviste (1950-2008)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 91-100;
- C. Schmitt
[1972] *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio, P. Schiera, Bologna, il Mulino;
- W. Sombart
[2005] *Unità di cultura e costituzione in Europa. Tre esempi storici. Verfassung und kulturelle Einheit Europas. Drei historische Beispiele*, Napoli, Bibliopolis;
- M. Weber
[1920-1921] *Vorwort a Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, Tübingen, J.C.B. Mohr;
- H.U. Wehler
[1981] *L'impero guglielmino 1871-1918*, Bari, De Donato;
- P. Villari
[1861] *L'Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica*, Firenze, Felice Le Monnier.
- ¹ Rinvio alle Introduzioni premesse a queste altre opere, perlopiù da me stesso tradotte: Koselleck 1972; Borkenau, Grossmann, Negri 1978; Hintze 1980; Wehler 1981; Brunner 1983; Schiera 1986; Oestreich 1989; De Simondi 1996; Sombart 2005.
- ² *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, s'intitola la raccolta dei principali scritti scientifici di Miglio (fino a quella data): in realtà scelti e raccolti da lui stesso, con una impegnativa Presentazione di suo pugno, dal titolo: "Le radici della quercia".
- ³ Schiera 1980 (pubblicato, con molto ritardo); ma naturalmente anche Schiera 1968: il mio libro di "libera docenza".
- ⁴ Cito in successione quattro saggi di metodologia storica di Gianfranco Miglio, aventi forte attinenza con tematiche storico-amministrative e storico-costituzionali, tutti ora reperibili in Miglio 1960; 1962, pp. 275-402; 1964, pp. 403-418; 1964, pp. 419-445.
- ⁵ Cfr. le due complete traduzioni italiane rispettivamente presso Edizioni di Comunità e UTET.
- ⁶ Prodi 1982; 1992; 2000; 2009:
- la più bella serie di ricerche di storia costituzionale (il Mulino, Bologna) su singole tematiche ma lungo un filo conduttore evidentemente unitario.
- ⁷ Rimando al punto 7. del saggio di Miglio 1981, ora ripubblicato a cura di Schiera 2007, intitolato "Il ruolo della Ragion di Stato". Ma segnalo anche, più specificatamente, i lavori di Borrelli 1993a; 1993b.
- ⁸ Sul caso Dicey, oltre a Schiera 2010, cfr. Cassese 1995. Sul *whiggism* come dato persistente della storiografia costituzionale inglese, oltre ai ben noti interventi di

Pocock, a partire dalla bellissima postfazione (oltre, ovviamente, all'intero libro) a *The Ancient Constitution and the Feudal Law. English Historical Thought in the 17th Century. A Reissue with a Retrospect*, 1987, si veda il breve ma intenso lavoro del suo Maestro Butterfield 1944, e, specificamente sul XIX secolo, Burrow 1981.

⁹ Mi è gradito rimandare alla rivista da me fondata vent'anni fa, dal titolo «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», su cui recentemente: Schiera, Ricciardi 2008, pp. 91-100.

¹⁰ Nella «Biblioteca di scienze politiche» di Attilio Brunialti. Ma, sempre a proposito di *whiggism* (che è un tema che m'interessa molto, ritenendolo una via d'accesso ad una seria messa in discussione della contrapposizione consueta ma insostenibile tra l'esperienza costituzionale inglese e quella continentale: ma su ciò si veda anche l'Ascarelli che citerò a nota 11) ecco un'acuta definizione di *whig* (di cui il nostro

Lewis era una splendida incarnazione) reperita nella «Edinburgh Review»: «... cioè, di quegli uomini liberali e conservatori nello stesso tempo, i quale credono che da per tutto dove la mano della legge scioglie un vincolo, la coscienza dei popoli debba annodarne un altro, e che abborrono dalle novità troppo avventurose nelle faccende dello Stato, perché si preoccupano di conservare con l'ordine la libertà».

¹¹ Sull'opera di Tullio Ascarelli – di cui mi limito a ricordare, per quel che qui interessa, i *Saggi di diritto commerciale*, 1955, in cui era già contenuto l'articolo su Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato, contenente il fondamentale rimando al *Dialogue* di Thomas Hobbes, poi ripreso da Norberto Bobbio (il quale peraltro ha dedicato ad Ascarelli la valutazione forse più intensa: *L'itinerario di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, vol. I, poi anche in Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, 1977) e,

Th. Hobbes, *A Dialogue between a philosopher and a student of the Common Laws of England* / G. W. Leibniz, *Specimen quaestionum philosophicarum x iure collectarum – De casibus perplexis – Doctrina conditionum – De legum interpretatione*, con uno studio introduttivo di Tullio Ascarelli (ma il *Dialogue* reca pure preziose Annotazioni a cura di Giorgio Bernini), 1960 – rinvio a Paolo Grossi, *Le aporie dell'assolutismo giuridico (Ripensare, oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli)*, in P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, 1998, pp. 323-382.